



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024

composta dai magistrati:

Dott.	Vincenzo PALOMBA	- Presidente
Dott.ssa	Fabia D'ANDREA	- Consigliere (relatore)
Dott.	Renato CATALANO	- Consigliere
Dott.	Fabio CAMPOFILONI	- Primo Referendario
Dott.	Antonio MARSICO	- Referendario

COMUNE DI PENNA SAN GINESIO (MC)

RELAZIONE DI FINE MANDATO

Articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

Visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante *“Meccanismi sanzionatori e*

premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n 42" e, in particolare, l'art. 4, concernente le relazioni di fine mandato;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'articolo 1-bis, contenente modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto il decreto- legge 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che, all'art. 11, ha modificato i commi 2, 3, 3 bis del medesimo articolo 4;

Visto il d.m. del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C);

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante *"Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali"*;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno di fissazione della data di svolgimento del turno elettorale per il 14 e 15 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio il 28 e 29 maggio 2023;

Vista la relazione di fine mandato trasmessa a questa Sezione regionale di controllo dal Comune San Ginesio in data 14 marzo 2023 con protocollo 1248;

Vista la nota presidenziale di convocazione dell'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Cons. Fabia D'Andrea

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, *«al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa»* (art. 4, comma 1), pone a carico dei Comuni e delle Province l'obbligo di redigere e poi certificare e pubblicare, secondo un procedimento rigidamente cadenzato, la relazione di fine mandato.

Tale atto, come uniformemente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, ha l'obiettivo di rendere conoscibile e, dunque, valutabile l'attività svolta nel corso del mandato elettorale dagli amministratori, al fine di assicurare il corretto funzionamento della dinamica

democratica, secondo cui gli eletti sono tenuti “a render conto” alla collettività di riferimento del mandato ricevuto con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del Codice civile, ed indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

A tal proposito, la Sezione delle autonomie, sin dalla sua prima pronuncia in materia, ha chiarito che *«la normativa si iscrive nel più recente percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata»* (Sez. aut. n. 15/2015).

L'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, oltre a definire i contenuti della relazione, individua i soggetti tenuti alla sua redazione e le tempistiche da rispettare, distinguendo l'ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura da quella di scioglimento anticipato.

Nel primo caso, stabilisce che la relazione sia redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione (art. 4, comma 2). Diversamente, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la norma stabilisce che la sottoscrizione della relazione e la certificazione, da parte degli organi di controllo interno, devono avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni (art. 4, comma 3).

A tale riguardo, la Sezione delle autonomie, rafforzando l'indirizzo già manifestato dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ha inoltre precisato come *“la relazione di fine mandato costituisca atto proprio del presidente della provincia e del sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito a scioglimento anticipato dell'organo consiliare”* (cfr. Sez. aut. n. 15/2015).

Nei tre giorni successivi alla data di certificazione, la relazione e la certificazione stessa devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed entro i sette giorni successivi alla certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 4, comma 2).

Al fine di rendere cogenti le già menzionate disposizioni, il legislatore ha previsto delle specifiche misure sanzionatorie nei casi di mancata redazione e mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato (art. 4, comma 6). Più precisamente, tali misure consistono in sanzioni di tipo pecuniario (riduzione della metà dell'indennità di mandato e degli emolumenti, per le tre successive mensilità, rispettivamente per il Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il Responsabile del servizio finanziario del comune o per il Segretario generale) e in obblighi di *disclosure* (il Sindaco deve dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nel sito dell'ente).

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con sentenza n. 28/2019/DELC, hanno precisato come il tenore letterale dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 manifesti, con chiarezza, l'intenzione del legislatore di equiparare, anche a fini risarcitori, la mancata predisposizione della relazione di fine mandato con la sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente; solamente la pubblicazione determina l'effettiva attrazione del principio di trasparenza, consentendo forme di *“controllo diffuso”* da parte dei cittadini sul corretto esercizio dei poteri pubblici.

Quindi *“l'inadempimento di ogni singolo obbligo previsto dalla sequenza procedimentale, individuata nelle insopprimibili tappe, redazione-certificazione-controllo-pubblicazione-, costituisce il presupposto dell'applicabilità della sanzione, di cui all'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149/2011; di conseguenza anche la mancata pubblicazione, nelle modalità prescritte, della relazione di fine mandato, pur debitamente redatta e certificata, comporta l'irrogazione della pena pecuniaria contabile”* (cit. Sez. riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, n.

28/2019/DELC).

Per questo motivo il legislatore prevede un sistema sanzionatorio omogeneo, sia nel caso di mancata redazione della relazione, sia in quello di mancata pubblicazione, il quale troverà applicazione dopo aver verificato non solo la mancata predisposizione e pubblicazione della relazione, ma anche i termini entro i quali tali adempimenti sono stati espletati in quanto, un eventuale ritardo, vanificherebbe il diritto della collettività all'esercizio "consapevole" del voto (cfr. Sez. riunite, sent. n. 5/2021/EL e Sez. riunite, sent. n. 13/2022/DELC).

Per quanto riguarda le modalità attuative dell'eventuale sanzione pecuniaria, conformemente ai principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza contabile, l'applicazione della stessa è rimessa esclusivamente all'ente locale e, in particolare, agli uffici del comune preposti alla liquidazione delle competenze (in tal senso, Sez. aut. n. 15/2015/QMIG).

Con riferimento all'individuazione del termine di sottoscrizione della relazione di fine mandato, nel corso degli ultimi anni, il criterio impiegato per l'individuazione del *dies a quo*, per gli adempimenti ex art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, è stato oggetto di continue modifiche da parte della giurisprudenza e del legislatore, legate soprattutto alle circostanze connesse a contingenze straordinarie come quelle da covid-19.

In un primo momento, per le amministrazioni comunali, la convocazione dei comizi è stata fissata "*...in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre*", così come previsto dall'art. 1, c. 1, della L. n. 182/1991. Il mandato doveva ritenersi decorrere dalla data delle elezioni (cfr. art. 1, comma 2, L. 7 giugno 1991, n.182), con una durata di cinque anni come prescritto dall'art. 51 TUEL, sicché "*il termine per la sottoscrizione della relazione è stato calcolato a ritroso rispetto alla data delle elezioni amministrative fissate con Decreto del Ministero degli interni, accogliendo l'orientamento della deliberazione n. 15/SEZAUT/2016/QMIG adottata dalla Sezione delle autonomie che osservava come "esigenze di certezza ed omogeneità, escludono la possibilità di far riferimento all'effettivo insediamento, all'esercizio effettivo dei poteri o alla cessazione della carica risolvendosi in un quaestio facti specifica per ogni singolo Ente"*. Orientamento accolto altresì dalle sezioni regionali (cfr. *ex plurimis*, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazioni n. 7/2020/VSG e n. 8/2020/VSG; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 200/2019/VSG; Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 45/2019/VSG).

In un secondo momento, con l'avvento della crisi emergenziale da Covid-19 il legislatore, con l'art. 1, c. 1, lett. a) del d.l. n. 26/2020, ha stabilito che *"in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021"*. A tal proposito sono intervenute le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, che hanno affermato che *"L'art. 1 comma 1, lett. b) del D.L. n. 26/2020 ha (omissis) spostato in avanti la data delle elezioni, ma non quella della scadenza del mandato. (omissis). Ne consegue che la sottoscrizione della relazione di fine mandato avrebbe dovuto essere effettuata nel termine ultimo "ordinario" di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario"* (sentenza n. 5/2021/EL). Anche questo orientamento risulta essere stato accolto dalle sezioni regionali (cfr., anche, questa Sezione regionale di controllo, deliberazione n. 108/2021/VSG; Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazioni n. 55/2021/VSG e n. 188/2021/VSG; Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 49/2021/VSG; Sezione regionale di controllo per l'Umbria deliberazione n. 33/2021/VSG).

Le Sezioni riunite precisavano altresì che il termine a ritroso di sessanta giorni deve decorrere, non dalla data delle nuove elezioni, ma dalla data di scadenza del mandato, in quanto l'art. 51 TUEL e l'art. 1 della l. n. 182/1991 operano una netta distinzione tra la data delle nuove elezioni e la data di scadenza fisiologica del mandato. A tale criterio, confermato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione con la sentenza n. 13/2022/EL, si è uniformata la giurisprudenza contabile delle Sezioni regionali di controllo della Corte (cfr., anche, questa Sezione regionale di controllo, deliberazioni n. 108/2021/VSG, n. 69/2022/VSG, n. 72/2022/VSG e n. 124/2023/VSG; Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazioni n. 55/2021/VSG e n. 188/2021/VSG; Sezione regionale di controllo per la Lombardia n.127/2022/VSG e Sezione regionale di controllo per la Sardegna n. 50/2023 VSG).

Rientrata la situazione emergenziale da Covid-19, nella tornata elettorale del 2023, la data delle nuove elezioni è stata fissata prima del compimento dei cinque anni dall'inizio del mandato (i.e., 14 e 15 maggio 2023), ai sensi dell'art. 1, comma 1 della l. n. 182/1991.

In merito alla individuazione del *dies a quo*, si è espressa recentemente la Sezione delle autonomie che ha ritenuto che: *"nel caso in cui la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all'art. 51 del TUEL, il termine per la sottoscrizione della*

relazione di fine mandato stabilito dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso computandolo dalla data fissata per le nuove elezioni" (deliberazione n. 15/2023/QMIG). Più in dettaglio, la Sezione delle autonomie ha enunciato che: *"In tali ipotesi considerare come dies a quo il compimento del termine quinquennale dallo svolgimento delle precedenti elezioni comporta, a seconda dei casi concreti, la compressione più o meno ampia del periodo di riflessione sull'operato dell'amministrazione uscente, essendo possibile che la relazione di fine mandato venga pubblicata a ridosso delle elezioni o, addirittura, dopo la scadenza delle stesse. È, pertanto, evidente come, in questo caso, il termine di sessanta giorni non può che calcolarsi a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni che, in ogni caso, costituiscono per legge (art. 1, comma 2, l. n. 182/1991) la data di inizio del mandato successivo. Tale interpretazione, al di là del suo valore teleologico, ponendosi in sintonia con la ratio della disciplina, appare in ogni caso conforme alla formulazione letterale della norma. Per quanto riguarda l'aspetto letterale, infatti, occorre evidenziare che, nel caso in cui le nuove elezioni siano fissate prima del decorso dei cinque anni, il mandato non ha normalmente tale durata, ma, come visto, per effetto dell'operare della disciplina elettorale, termina prima [...]. In quest'ottica, ex ante, l'unica data certa per il sindaco in scadenza è quella delle nuove elezioni. Da tale data, infatti, l'amministrazione in scadenza potrebbe terminare il proprio mandato, salva la possibilità di ulteriori vicende, variabili da caso a caso (quali la proclamazione degli eletti od il ballottaggio). Per cui, richiamandosi le già menzionate esigenze di certezza ed omogeneità, deve essere presa come punto di partenza per il calcolo del termine per la sottoscrizione della relazione la data fissata per le nuove elezioni"* (cit. del. n. 15/2023/QMIG).

E proprio nel rilevare *"l'esistenza di innegabili problemi di coordinamento delle diverse discipline e ciò non solo fra l'art. 51 TUEL ed il primo comma dell'art. 1 della legge n. 182/1991, che consente di fissare le nuove elezioni prima della scadenza del mandato precedente, ma anche fra l'art. 3 della legge n. 182/1991, secondo il quale il Ministro dell'interno deve fissare la data per lo svolgimento delle elezioni "non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione", e l'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, secondo il quale le relazioni di fine mandato vanno firmate almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato"* la Sezione delle autonomie ha dichiarato che *"Tali problematiche applicative dovranno essere vagliate di volta in volta con riferimento ai casi concreti, anche al fine di valutare la sussistenza di tutti i presupposti per l'attivazione del potere sanzionatorio da parte degli enti di appartenenza degli amministratori"* (cfr. Sez. autonomie, del. n. 15/2023/QMIG).

Da ultimo, a sostegno della citata delibera n. 15/2023/QMIG, è intervenuta sul tema la Sezione Emilia-Romagna, elaborando le linee guida per la pubblicazione e la trasmissione della relazione di fine mandato (art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011), per le elezioni 2024 e future, in cui ha enunciato che *“La scadenza del mandato andrebbe quindi individuata, innanzitutto, tenendo conto della fine dei cinque anni decorrenti dalla data della proclamazione. In concreto, tuttavia, per stabilire la scadenza del mandato – e, quindi, determinare il dies a quo, calcolando a ritroso il termine di sessanta giorni, per la sottoscrizione della relazione di fine mandato – assume rilevanza decisiva la proclamazione dei nuovi eletti. La data fissata per le nuove elezioni può infatti non coincidere con la naturale scadenza del precedente mandato, potendo collocarsi anche antecedentemente o posteriormente rispetto ad essa.”*, giusta deliberazione n. 16/2024/INPR.

L'art. 4, c. 6, del D.Lgs. 149/2011 prevede che *«In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente»*.

La sanzione è contemplata, pertanto, solo in due casi: la mancata «redazione e pubblicazione» (deve intendersi: da parte del Sindaco) e/o la mancata predisposizione (da parte del Responsabile o Segretario) della relazione di fine mandato.

Con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, la Sezione delle Autonomie, aveva inoltre, precisato che *“in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 si collochi tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare in attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze”*.

Tuttavia, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il legislatore è intervenuto sospendendo l'operatività di tale meccanismo sanzionatorio, per l'anno 2021, con l'art. 3-ter del d.l. n. 25/2021, convertito, con modificazioni, nella l. n. 58/2021, disponendo testualmente: *“per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149”*.

Rimarcando che la relazione di fine mandato serve a garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e spesa (art. 4 D.Lgs. n. 149/2011 e s.m.i., Sez. reg. Lazio n. 91/2021, Sez. reg. Lombardia n. 205/2021, Sez. Reg. siciliana n. 200/2023, n. 206/2023; Sez. reg. Marche n. 115/2023), *“si giustifica l'iter procedimentale, articolato in precise scadenze, il cui mancato rispetto compromette la possibilità degli elettori di avere un quadro informativo preciso ed esauriente in tempo utile per determinare le proprie scelte nella successiva competizione elettorale”* (cfr. Sez. autonomie, del. n. 15/2023/QMIG).

Sul tema interviene la Sezione Autonomie con deliberazione n. 15/2015 chiarendo che *“la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del presidente della provincia e del sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito alla scioglimento dell'organo consiliare; in assenza di un'espressa attribuzione normativa, quella prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica che spetta all'ente locale portare ad attuazione”*.

In tal senso le Sezioni riunite hanno a più riprese (Sez. riunite. sent. n. 13/2022) confermato che è sanzionabile non solo la mancata elaborazione della relazione di fine mandato, ma anche il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge e a tal proposito l'art. 4 del D.Lgs. 149/2011 dispone che *“in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti”*.

Da ciò ne deriva che l'applicazione della sanzione pecuniaria, è di esclusiva spettanza dell'ente locale.

Conseguentemente, le Sezioni regionali di controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo sugli enti locali, possono procedere anche all'esame delle relazioni di fine mandato e all'accertamento del rispetto della procedura dettata dall'art. 4 del DLGS 149/2011, accertamento non propedeutico per l'applicazione della sanzione pecuniaria di esclusiva spettanza dell'ente locale.

Sul tema, si è espressa la Sezione Toscana argomentando che *“...l'Ente dovrà acquisire ogni elemento utile per valutare la sussistenza di tutti gli elementi di fattispecie, ivi incluso quello soggettivo, ex l. n. 689/1981, ad esempio esaminando l'eventuale ricorrenza di giustificazioni in*

ordine alla tardiva sottoscrizione e pubblicazione della relazione di fine mandato. Tale procedimento sanzionatorio ha un esito dicotomico in quanto, a conclusione della fase istruttoria, gli uffici competenti dell'Ente potranno adottare un provvedimento motivato di archiviazione oppure di applicazione della sanzione pecuniaria.

La descritta dinamica dei rapporti tra la funzione magistratuale e il potere amministrativo si riflette anche nelle differenti forme di tutela apprestate dall'ordinamento: ricorso innanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione avverso l'accertamento storico dei fatti, statuito nella delibera della Sezione regionale di controllo e ricorso innanzi al Giudice di pace, avverso le determinazioni sanzionatorie eventualmente adottate dall'Ente locale" (Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 225/2023/VSG).

Va peraltro precisato che, nella parte dispositiva della pronuncia citata, è disposto che "Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si conformeranno al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".

RILEVATO

che il Comune di San Ginesio figura tra gli enti chiamati alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale del 14 e 15 maggio 2023 (ballottaggio il 28 e 29 maggio 2023), come stabilito dal decreto del Ministro dell'Interno del 3 marzo 2023;

che, per quanto sopra esposto, il termine ultimo per la sottoscrizione della relazione di fine mandato deve essere individuato nel 15 marzo 2023, con conseguente certificazione entro quindici giorni successivi da parte dell'Organo di revisione (il 30 marzo) e pubblicazione nei sette giorni successivi la certificazione (il 6 aprile);

che dalla documentazione acquisita agli atti, la relazione di fine mandato, redatta secondo lo schema tipo approvato con il D.M. del 26 aprile 2013, risulta:

- a) sottoscritta dal Sindaco in data 14 marzo 2023;
- b) certificata dall'Organo di revisione dell'Ente in data 18 marzo 2023;
- c) trasmessa a questa Sezione regionale di controllo in data 22 marzo 2023 ed acquisita al protocollo con n. 1248 del 22 marzo 2023;
- d) pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente in data 21 marzo 2023.

PQM

La Sezione regionale di controllo per le Marche,

DELIBERA

di prendere atto dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011, relativi alla relazione di fine mandato del Sindaco del Comune di San Ginesio, mandato 2018-2023, con riserva dell'esame di merito dei relativi contenuti, per le attività di competenza.

DISPONE

che, a cura della segreteria, la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale, all'Organo di revisione economico-finanziaria e al Segretario comunale del Comune di San Ginesio.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo, n.33, dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 maggio 2024.

Il Magistrato relatore

Fabia D'Andrea

f.to digitalmente

Il Presidente

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria in data 17 maggio 2024

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Barbara Mecozzi

f.to digitalmente